



Nobis Compagnia di Assicurazioni

Contratto assicurativo

Mini Collisione & Malus Protetto

Set Informativo

EDIZIONE: Dicembre 2018
Versione: 001.12.2018

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

GRUPPO NOBIS



GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il significato sotto precisato.

Assicurato/Aderente: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, in particolare, il soggetto che ha stipulato un finanziamento con il Contraente; nonché il proprietario del veicolo assicurato.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato

Collisione: danni derivanti dalla circolazione con un altro Veicolo durante la circolazione,

Compagnia/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Compagnia, nello specifico FINDOMESTIC BANCA S.p.A., che stipula la presente assicurazione per conto ed in favore dei propri clienti che hanno sottoscritto un finanziamento.

CU: classi di conversione universale

Dealer: il venditore professionale del Veicolo assicurato.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro

Modulo di adesione: il documento-con i dati anagrafici dell'Assicurato e i dati identificativi del Veicolo nonché la decorrenza della garanzia e il massimale – con la cui sottoscrizione l'assicurato aderisce alla polizza convenzione/collettiva stipulata fra FINDOMESTIC BANCA S.p.A. e l'Impresa.

Periodo di osservazione RCA: Il periodo contrattuale relativo alla RCA rilevante ai fini dell'annotazione nell'attestazione dello stato del rischio dei sinistri provocati.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia in relazione all'Assicurazione;

Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro;

Rete Convenzionata: il centro convenzionato della rete del dealer, per le riparazioni o interventi di riparazioni

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, **nel caso specifico** il pagamento, al rinnovo della copertura RCA, di una copertura assicurativa RCA con applicazione dello scatto delle classi unitarie CU dovuto a un sinistro RCA avvenuto e pagato nel periodo di osservazione della polizza RCA.

Sinistro RCA: L'evento dannoso avvenuto durante la circolazione del veicolo, garantito dalla polizza RCA

Somma Assicurata: La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Veicolo Assicurato: l'autoveicolo con peso a pieno carico fino a 35q.li. Identificato con la targa riportata nel Modulo di adesione.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, rese al momento della adesione alla polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicandogli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione sottoscritta per conto altrui da parte del Contraente, copre la perdita pecuniaria sofferta dall'Assicurato nel caso in cui lo stesso sia Contraente di una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e che la stessa, al rinnovo della copertura RCA anche presso assicuratore diverso, abbia comportato l'aumento di classe Bonus/Malus dovuto a sinistri avvenuti e pagati nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che l'avvenimento ed il pagamento avvenga in vigenza della presente polizza con un massimale annuo di Euro 300,00; Inoltre l'Assicurazione copre anche la garanzia Mini Collisione. L'Impresa, nei limiti convenuti, con un massimale di € 500,00, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato, purché riparato presso la Rete Convenzionata.

Art. 3 – Requisiti di assicurabilità

Sono assicurabili i Veicoli di nuova immatricolazione, Km zero e/o usati fino a 36 mesi dalla prima data di immatricolazione dei clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. ai quali venga erogato il finanziamento per l'acquisto del Veicolo stesso presso il Dealer.

È assicurabile ciascuna persona fisica o giuridica che rivesta la qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto presso altro Assicuratore con formula tariffaria Bonus/Malus.

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata come indicato sul Modulo di adesione e decorre dalle ore 24 della data di liquidazione del finanziamento.

In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere indennizzo in conseguenza di Sinistri accaduti prima della sottoscrizione del presente contratto assicurativo.

Art. 5 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:

- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;
- pagamento del premio della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall'Assicurato della presente polizza;
- contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA;
- violazioni di legge o amministrative.

L'assicurazione non comprende i danni subiti al veicolo conseguenti:

- incidenti contro veicoli non identificati
- ribaltamento e uscita di strada

Art. 6 – Somme assicurate

La somma assicurata è pari all'ammontare dell'importo dovuto dall'Assicurato all'Assicuratore RCA per l'applicazione del malus con il limite massimo di 300,00 (trecento) Euro;

La somma assicurata per la garanzia collisione e pari a Euro 500,00 (cinquecento).

Art. 7 – Ricorso all'arbitrato irrituale

Eventuali controversie relative a differenti interpretazioni delle clausole contrattuali o sulla entità dell'indennizzo possono essere risolti direttamente tra le parti ovvero, quando una delle Parti lo richieda, attraverso la nomina di periti effettuata rispettivamente dall'Assicurato e dalla Compagnia. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del



Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, è vincolante per le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Arbitrato irrituale non preclude all'Assicurato la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La città, sede di svolgimento dell'arbitrato, sarà quella più vicina al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato

Art. 8 – Determinazione ammontare dell'Indennizzo – Limite di polizza

L'indennizzo dovuto dalla Compagnia a seguito della perdita pecuniaria (Malus Protetto) di cui alla presente copertura assicurativa è calcolato sulla base della differenza tra il maggior premio versato al momento del rinnovo della copertura Rca e quello pagato per il periodo precedente assicurato rilevabile sulla quietanza del periodo precedente.

In nessun caso la Compagnia verserà un importo superiore a € 300,00 (trecento) per polizza.

L'indennizzo dovuto dalla Compagnia a seguito di un sinistro per la garanzia mini collisione è pari a € 500,00 (cinquecento)

Art. 9 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato/aderente deve fare denuncia ai sensi dell'art. 1913 c.c. alla Compagnia **nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della polizza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Direzione della Compagnia.**

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Sinistro copertura Malus Protetto:

Alla denuncia di Sinistro deve essere allegata, **pena la non indennizzabilità**, la seguente documentazione:

- a) copia dell'attestato di rischio rilasciato dall'Assicuratore RCA (30 giorni prima, per legge, dalla scadenza);
- b) copia della polizza RCA rinnovata;
- c) originale della contabile/quietanza di incasso della polizza di cui al punto b);
- d) originale CAI o richiesta danni alla compagnia di controparte.

Sinistro mini collisione:

- e) modulo di contestazione amichevole (Modulo CAI)
- f) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- g) copia della carta di circolazione;
- h) copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.

Ai fini del pagamento di quanto spettante, si richiede il nome e l'indirizzo della Banca alla quale l'Assicurato/Aderente desidera che sia effettuato l'accredito, il numero IBAN (formato da IT+22 cifre), il codice BIC/SWIFT e il nome del titolare del conto.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Art. 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato/Aderente, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere **fatte per iscritto.**

Eventuali comunicazioni all'Assicurato da parte della Compagnia saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

**Art. 11 – Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato/Aderente devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 12 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.

Art. 15 – Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza.

Art. 16 – Legislazione applicabile

La legislazione applicabile alla presente Polizza è quella italiana.

Art. 17 – Prescrizione dei diritti

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 18 - Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

L'Assicurato fruirà dello scorporo dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse.

Art. 19 - Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il contraente e l'assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) le coperture assicurative in essere;
- b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.9890.714.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza.

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce; c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e aut carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, anticiclaggio, antiterrorismo. • società



controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Set Informativo Mini Collisione & Malus Protetto (SIMCMP – 001122018) – Ultimo aggiornamento 01.12.2018